



REGIONE PUGLIA

NUMERO VERDE PER LA SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI E DEI REATI AMBIENTALI SUL DEMANIO MARITTIMO E MARE TERRITORIALE

Numero Verde

800.894.500

ASSESSORATO AL BILANCIO E DEMANIO
Sezione Demanio e Patrimonio

ORDINANZA BALNEARE



VISTA la Legge regionale 10 aprile 2015, n. 17, recante norme per la "Disciplina della tutela e dell'uso della costa" e, in particolare, l'art. 6, comma 1, lett. b), che attribuisce alla competenza della Regione la disciplina dell'utilizzo delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative mediante ordinanze amministrative;

VISTO il Codice della Navigazione di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327;

VISTO il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii., relativa all'assistenza, all'integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili;

VISTA la Legge 4 dicembre 1993, n. 494, di "Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 5 ottobre 1993 n. 400" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nel testo emendato dalla Legge n. 88/2001, relativo al "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n° 59";

VISTA la Legge regionale 11.02.1999, n. 11, "Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro";

VISTA la Legge 3 aprile 2001, n. 120, "Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero";

VISTA la Legge regionale 12 febbraio 2002, n. 3, recante "Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico";

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

VISTA la Legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

VISTO il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE";

VISTO il Decreto ministeriale 29 Luglio 2008, n. 146, "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto";

VISTO il Decreto ministeriale 30 marzo 2010, n.97, recante "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione";

VISTO il Regolamento regionale 6 aprile 2005, n° 20 "art. 40 delle legge regionale 4 agosto 2004, n° 14 – standards, requisiti e dotazioni minime degli stabilimenti e delle spiagge attrezzate";

VISTO l'art.11, comma 6, della Legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante "Norme per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee";

VISTO l'A.D. n. 229/2015 del Servizio Demanio e Patrimonio della Regione Puglia, di approvazione delle "Linee Guida per la gestione delle biomasse vegetali spiaggiate" e le successive determine di modifica ed integrazione delle stesse;

VISTO l'A.D. n. 233/2017 della Sezione Demanio e Patrimonio, avente ad oggetto "Concessioni demaniali marittime temporanee di breve periodo";

VISTA la vigente Ordinanza del Capo del Circondario Marittimo di Bari in materia di "Sicurezza Balneare"

E INOLTRE. AL FINE DI GARANTIRE LA MASSIMA TRASPARENZA, CONCERTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI E DELLE ORGANIZZAZIONI PREPOSTI,

SENTITA la Direzione Marittima e, per il suo tramite, le Capitanerie di Porto operanti sul territorio pugliese;

DATO ATTO delle consultazioni con le Associazioni di categoria, con le Associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative e con gli Enti gestori delle aree marine protette ricadenti sul territorio regionale, tenutesi nel giorno 11/05/2017 presso la sede della Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia;

RITENUTO necessario emanare disposizioni per disciplinare l'esercizio dell'attività balneare e l'uso del demanio marittimo, delle zone di mare territoriale, nonché delle strutture turistico – ricreative esistenti, al fine di garantire l'armonizzazione nell'ambito del litorale marittimo dei Comuni costieri della Regione Puglia, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia di gestione delle amministrazioni comunali costiere;

DATO ATTO che il presente provvedimento integra le disposizioni delle normative in materia di demanio marittimo, nonché i provvedimenti emanati dalle singole Autorità Marittime che – analogamente a quanto disposto con la presente Ordinanza – disciplinano l'attività che si svolge sulla fascia costiera, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del bene, sia esso pubblico sia privato, attesa la generale fruizione del mare.

ORDINA

ART. 1

DISPOSIZIONI GENERALI PER LE ATTIVITÀ TURISTICHE BALNEARI

1. La presente Ordinanza disciplina nella Regione Puglia l'esercizio delle attività balneari delle strutture turistico – ricreative alle stesse finalizzate, nonché l'uso del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale.

2. La stazione balneare dura l'intero anno solare, per l'esercizio delle attività commerciali e di quelle accessorie delle strutture balneari (stabilimenti balneari e spiagge libere con servizi, come classificate all'art. 14, comma 7, della Legge Regionale n.17 del 10 aprile 2015), quali le attività elioterapiche e ludico-ricreative, l'esercizio di bar e ristoranti e gli intrattenimenti musicali e danzanti, che possono essere svolte con le medesime condizioni regolamentari e d'orario applicate agli altri esercizi ubicati nel territorio comunale, nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e di inquinamento acustico.

3. Tutte le strutture sono tenute ad assicurare l'apertura per la balneazione dal primo sabato del mese di giugno alla prima domenica del mese di settembre, fatta salva la facoltà di apertura per l'intero anno solare.

4. Nel caso di attività anticipata o posticipata rispetto al predetto periodo obbligatorio, il concessionario deve dare formale comunicazione alla competente Autorità Marittima e al Comune.

5. È assicurato il monitoraggio della qualità delle acque di balneazione dal 1 maggio al 30 settembre, come stabilito dal Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116.

6. Nel periodo obbligatorio di apertura devono funzionare, presso le strutture balneari, i servizi di salvataggio negli orari e con le modalità indicate nella Ordinanza della Capitaneria di Porto territorialmente competente, senza soluzione di continuità durante l'apertura delle strutture.

7. ove si intenda operare prima della data di inizio del periodo obbligatorio di apertura, ovvero successivamente alla sua conclusione, deve essere comunque garantito il servizio di salvataggio, fermo restando l'obbligo di comunicazione previsto al precedente punto 4.

8. Fuori dal periodo nel quale è assicurato il monitoraggio della qualità delle acque di balneazione e fuori dal periodo di apertura obbligatorio, nel caso in cui non intendano rimanere aperti anche per la balneazione, le strutture balneari non sono tenute ad assicurare il servizio di salvataggio, ma dovranno rimanere esposti, all'ingresso e sulla spiaggia, in luogo ben visibile, i cartelli, redatti anche in inglese, francese e tedesco, recanti il seguente avviso: "ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA - STRUTTURA SPROVVISTA DI SERVIZIO DI SALVAMENTO".

9. Nelle spiagge libere destinate alla balneazione, qualora i Comuni non provvedano a garantire il servizio di salvamento, gli stessi devono predisporre adeguata segnaletica, da posizionare sulle relative spiagge in luoghi ben visibili, redatta anche in lingua inglese, francese e tedesca, con la seguente dicitura: "ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA SÌ SERVIZIO DI SALVAMENTO".

10. I Comuni costieri hanno l'obbligo, compatibilmente con le esigenze di tutela ambientale:

a) di assicurare sulle spiagge libere l'igiene, la pulizia, la raccolta dei rifiuti;

b) di rendere perfettamente fruibili, anche ai soggetti diversamente abili, gli accessi pubblici al mare esistenti, garantendo la costante pulizia per la loro regolare percorribilità;

c) di predisporre, ai fini della concreta fruibilità delle spiagge libere e del mare territoriale anche da parte dei soggetti diversamente abili, idonei percorsi perpendicolari alla battigia e fino al raggiungimento della stessa, con apposite pedane amovibili;

d) di consentire il libero accesso all'arenile ad intervalli non superiori a 150 m., qualora vi siano opere di urbanizzazione a delimitazione del demanio marittimo; lo stesso obbligo grava su ogni altro Ente titolare di infrastrutture che ostacoli il libero accesso all'arenile: in tale seconda ipotesi i Comuni dovranno promuovere l'attività amministrativa finalizzata alla realizzazione degli accessi;

e) di installare sufficienti ed idonei servizi igienici e di primo soccorso;

f) di installare idonei segnali di "divieto con eccezioni" in corrispondenza dei varchi e degli accessi carrabili, al fine del rispetto della prescrizione di cui al successivo art. 3, comma 1, lettera e).

11. Al fine di agevolare la balneazione dei tratti di costa sui quali insistono opere di difesa trasversali o radenti, i Comuni possono allestire sulle medesime, previo nulla osta dell'Autorità marittima territorialmente competente ai fini della sicurezza, idonei percorsi di transito libero e aree di stazionamento ad uso pubblico indistinto, mediante tavolini e/o pedane in legno che favoriscano l'accesso al mare.

12. Sono consentite forme di collaborazione tra concessionari (singoli o in forma associata) e Comuni sia per la pulizia delle spiagge, sia per l'attività di salvamento.

ART. 2

NORME DI SICUREZZA SULL'USO DELLE ZONE DEL MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE

1. Le prescrizioni riguardanti gli aspetti relativi alla sicurezza nell'utilizzo delle spiagge e del mare, vi include l'individuazione degli ambiti riservati alla balneazione e le modalità di segnalazione dei relativi limiti, sono regolamentate con provvedimenti delle Autorità Marittime competenti. Salvo diversi limiti fissati dall'Autorità marittima, per 24 ore al giorno, è riservata ordinariamente alla balneazione la zona di mare fino alla distanza di 200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e 100 metri dalle coste a picco.

2. L'obbligo di allestire i corridoi di lancio - secondo le modalità e caratteristiche disciplinate con Ordinanze delle Capitanerie di Porto competenti - spetta ai Comuni costieri per le esigenze di pubblico uso e ai soli concessionari per le attività turistico-ricreative di cui alle lettere c) e d) dell'art. 1 del Decreto Legge n. 400 del 5 ottobre 1993, come convertito nella Legge n. 494/1993 (noteggio di imbarcazioni e natanti in genere ed attività ricreative e sportive) in relazione alle specifiche attività oggetto di concessione.

3. Fermo restando l'accertamento delle condizioni di sicurezza per l'accesso alle grotte costiere da parte dell'Autorità competente e le eventuali limitazioni e divieti imposti dagli Enti gestori delle aree protette marine, l'Autorità marittima disciplina i relativi corridoi di avvicinamento.

4. Nelle concessioni per l'attività di locazione di imbarcazioni e natanti il rimessaggio deve essere organizzato in modo che venga comunque garantito l'accesso alla battigia.

ART. 3

PRESCRIZIONI SULL'USO DEL DEMANIO MARITTIMO

1. Sulle aree demaniali marittime della costa pugliese è ASSOLUTAMENTE VIETATO:

a) campeggiare con tende, roulotte, camper ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tal fine, nonché pernottare, al di fuori delle aree specificatamente destinate con regolare titolo abilitativo;

b) abbandonare a terra o in mare rifiuti di qualunque genere, quali carta, fazzoletti, lattine, mozziconi di sigarette e avanzi di cibo, sia pure contenuti in buste;

c) realizzare opere, ovvero installare strutture di qualsiasi natura, senza le preventive autorizzazioni da parte delle Autorità competenti, ove previste dalla normativa vigente;

d) creare, in qualsivoglia maniera, impedimenti pregiudizievole all'utilizzo da parte dei soggetti diversamente abili;

e) il transito e la sosta di automezzi, motociclette, ciclomotori e veicoli di ogni genere, ad eccezione di quelli di soccorso, di servizio delle forze dell'ordine o di pubbliche Amministrazioni/Enti con specifiche competenze in aree demaniali, di quelli adoperati per la pulizia e la sistemazione delle spiagge, per i tempi strettamente necessari alle relative operazioni, nonché degli ausili utilizzati dai disabili atti a consentire autonomia nei loro spostamenti. Il divieto non si applica alle aree demaniali destinate a parcheggio e a viabilità appositamente autorizzate;

f) effettuare riparazioni su apparati motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni e a natanti in genere, in violazione alle norme ambientali;

g) accendere fuochi o fare uso di fornelli ed allestire pic-nic con tavolini e sedie in aree non allo scopo riservate;

h) l'uso dei mezzi con cingoli in metallo;

i) qualsiasi attività o comportamento che possa danneggiare i cordoni dunosi e gli habitat naturali ivi esistenti;

j) utilizzare attrezzature balneari dopo il tramonto;

k) lasciare in sosta natanti fuori dagli spazi autorizzati, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;

l) lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, lettini, sedie sdraio, tende o altre attrezzature comuni denominate;

m) organizzare feste, animazioni ed altre forme di intrattenimento all'interno delle strutture balneari, senza autorizzazioni, nulla osta ed altri provvedimenti previsti da normative specifiche, ivi comprese quelle relative all'inquinamento acustico;

n) occupare con ombrelloni, sedie o sdraio, natanti e/o altre attrezzature mobili ed oggetti di qualsiasi natura la fascia di spiaggia (battigia), ampia non meno di metri 5, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza;

- i mezzi di soccorso, ove per ragioni oggettive non possano sostare in acqua o nella zona di arenile a ridosso della battigia, sono esclusi dal precedente divieto;

- il concessionario frontista è tenuto a rispettare e a far osservare la predetta prescrizione;

- le distanze di cui sopra sono riferite al livello medio del mare e non alla linea di bassa marea;

o) sostare nei corridoi di lancio ovvero attraversarli a nuoto;

p) ormeggiare qualsiasi tipo di imbarcazione e/o natante nei corridoi medesimi;

q) praticare qualsiasi gioco, sia a terra che in acqua, che possa arrecare pericolo, danno o molestia alle persone, turbativa della quiete pubblica, nonché nuocimento all'igiene dei luoghi. I suddetti giochi sono consentiti nelle zone all'uppo attrezzate o a ciò destinate dai singoli concessionari, sui quali grava, comunque, l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa;

r) condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola e guinzaglio, in aree non appositamente autorizzate, attrezzate e segnalate, ad eccezione delle unità cinofile di salvataggio riconosciute, dei cani guida per i non vedenti e, nelle sole ore di chiusura, dei cani condotti al guinzaglio dal personale addetto alla sorveglianza balneare.

Ciascun Comune potrà autorizzare i concessionari che lo richiedano, ad attrezzare con opere leggere e di facile rimozione, all'interno del perimetro in concessione, apposite aree per animali d'affezione (cani e gatti) secondo quanto disposto dagli appositi regolamenti, adottati dai Comuni, e dai servizi veterinari delle A.A.S.L.L., competenti per territorio, tenuto conto che tali zone dovranno essere dotate di accesso indipendente e individuate in modo da non arrecare danni e disturbi all'utenza circostante. In dette aree gli animali dovranno essere tenuti sempre al guinzaglio. L'accesso è comunque consentito solo a cani che manifestano un aspetto sano e siano in possesso di certificazione sanitaria non anteriore a mesi sei. Il titolare di ogni concessione demaniale potrà consentire l'accesso, nell'ambito della propria struttura balneare, di animali d'affezione (cani e gatti) di piccola taglia, in regola con le vaccinazioni igienico-sanitarie previste, sotto uno o più ombrelloni posti in zona retrostante ovvero in posizione tale da non arrecare disturbo o disagio agli altri utenti. Gli animali dovranno essere portati in braccio fino all'ombrellone assegnato e dovranno essere sempre mantenuti al guinzaglio sotto l'ombrellone. I rispettivi proprietari dovranno comunque assicurare l'aspetto igienico-sanitario, sia a tutela dell'animale stesso, con ciò comprendendo la disponibilità in sito del minimo necessario per la sussistenza del medesimo, sia per quanto attiene alla pulizia dell'area occupata ivi compreso l'asporto di materiali inquinanti. Resta inteso che i proprietari e/o i detentori degli animali sono responsabili del comportamento dell'animale a tutti gli effetti di legge, come specificato dall'art. 2052 del Codice Civile;

s) tenere ad alto volume apparecchi di diffusione sonora, nonché fare uso degli stessi tra le ore 13,30 e le ore 16,00, ad eccezione degli avvisi di pubblica utilità diramati mediante altoparlanti. E' altresì fatto divieto assoluto di utilizzo di apparecchi di diffusione sonora direttamente sull'arenile, ad eccezione del tempo strettamente necessario e comunque non oltre quattro ore complessive al giorno, da indicare nell'albo del lido, nella "NORMA ETICA" di cui al successivo art. 7, da destinare allo svolgimento di giochi ed attività ludico-motorie. Gli apparecchi sonori dovranno essere posizionati al di fuori della battigia e la stessa non potrà mai essere occupata per l'esercizio delle predette attività. I livelli di intensità acustica devono essere moderati in modo da non arrecare disturbo all'utenza balneare e, comunque, rispettare i limiti di zonizzazione acustica del territorio comunale di cui alla Legge regionale 12 febbraio 2002, n. 3;

t) esercitare attività commerciale (commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.), organizzare giochi, manifestazioni ricreative o spettacoli pirotecnici senza l'autorizzazione dell'Ufficio comunale competente (da richiedere almeno 15 giorni prima). Nell'ambito dell'area in concessione demaniale marittima è possibile svolgere manifestazioni ricreative ed organizzare giochi ed attività di svago destinate ai clienti della struttura che non comportino l'installazione di strutture e non necessitano di autorizzazioni di qualsivoglia altra Amministrazione;

u) sorvegliare le spiagge con qualsiasi tipo di velivolo, ad eccezione dei mezzi di Soccorso e di Polizia, alla quota prescritta dalla Autorità competente;

v) effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione e il lancio, anche a mezzo di aerei, di materiale pubblicitario, nonché l'impiego di megafoni, di altoparlanti e di analoghi mezzi di propaganda acustica;

w) spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (boe, gavittelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità e salute;

x) effettuare lavori di straordinaria manutenzione e/o interventi soggetti a titolo abilitativi di natura edilizia che interessino opere di difficile rimozione, salvo che l'intervento stesso non sia finalizzato alla sostituzione di queste ultime con opere di facile rimozione. Durante il periodo di apertura obbligatorio i Comuni possono autorizzare i soli lavori necessari al ripristino del corretto funzionamento degli impianti e delle strutture danneggiati a seguito di eventi eccezionali e/o non prevedibili;

y) l'asportazione delle biomasse vegetali spiaggiate (fanerogame: Posidonia Oceanica, Cymodocea nodosa e macroalghe), in quanto "tipicamente" naturale delle spiagge. Tuttavia, si potranno motivatamente prevedere, di concerto con l'Amministrazione comunale, le più opportune misure di gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate, come disciplinate dalle "Linee Guida per la gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate" di cui all' A.D. n. 229/2015 del Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia e le successive determine di modifica ed integrazione delle stesse.

2. Nelle aree libere è possibile svolgere manifestazioni di breve durata (giochi, manifestazioni sportive, ricreative e culturali, spettacoli, ecc.), di durata inferiore o pari a 30 giorni, previa concessione rilasciata dal Comune competente, non rinnovabile, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione, come disciplinato con A.D. della Sezione Demanio e Patrimonio n. 233/2017.

ART. 4

DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI

Capo A)

Disciplina generale degli arenili

1. Le strutture balneari possono essere aperte al pubblico, ai soli fini della balneazione, dalle ore 7,00 alle ore 20,30, con l'obbligo, durante il periodo di cui all'art. 1, comma 3, di rimanere aperti almeno dalle ore 9,00 alle ore 19,00. Fuori da tali orari è possibile l'attività balneare a condizione che siano garantite tutte le norme di sicurezza emanate all'uppo dall'Autorità marittima. Inoltre, anche dopo tale orario, le strutture possono esercitare, ove autorizzate, servizi di ristorazione, bar, ecc., secondo le norme amministrative dei rispettivi Comuni.

2. I concessionari di strutture balneari, per l'apertura al pubblico, devono:

a) attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio nel rispetto delle prescrizioni emanate dall'Autorità marittima;

b) esporre, all'ingresso della struttura balneare, in luogo ben visibile agli utenti e per tutta la durata di apertura dello stesso:

1) copia della presente Ordinanza e delle eventuali integrazioni, in formato stampa non inferiore a cm 70 x 100;

2) le tariffe applicate per i servizi resi, da comunicare al Comune;

c) esporre all'ingresso delle S.L.S. (Spiaggia libera con servizi ex art.14, comma 7, l.r.n. 17/2015) apposita cartellonistica tipo, allegata alla presente ordinanza e scaricabile dal sito www.regione.puglia.it (formato A4, 59,4 cm x 42 cm). La S.L.S. dovrà essere articolata in modo da favorire il miglior utilizzo pubblico. La cartellonistica "tipo" andrà adattata alle prescrizioni del titolo di concessione;

d) ottenere la licenza di esercizio e l'autorizzazione sanitaria da parte delle competenti Autorità.

3. I concessionari devono curare l'estetica, il decoro, l'igiene e la perfetta manutenzione delle aree in concessione fino al battente del mare, nonché la pulizia delle aree alle stesse limitrofe, per una lunghezza non inferiore a metri venti, non oggetto di altre concessioni, e dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. E' fatto salvo il caso di mareggiate eccezionali, in cui i concessionari sono comunque tenuti ad assicurare il ripristino delle condizioni di decoro, igiene e perfetta manutenzione nei tempi tecnici strettamente necessari.

I concessionari hanno l'obbligo di effettuare la "raccolta differenziata" e, altresì, di dotare le proprie strutture di idonei contenitori per i diversi tipi di materiale al servizio degli utenti.

Tutti i rifiuti devono essere sistemati in appositi contenitori differenziati in attesa dell'asporto da parte degli operatori comunali. I rifiuti solidi urbani devono essere comunque trasportati, a cura del concessionario, nei cassonetti predisposti dall'Autorità comunale, negli orari e con le modalità fissate dalla stessa Amministrazione, ponendo particolare attenzione alla "raccolta differenziata".

4. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare, devono essere rispettate le seguenti distanze minime tra gli ombrelloni, ovvero gli altri sistemi di ombreggio: metri 3,0 tra le file e metri 2,5 tra ombrelloni sulla stessa fila.

5. In presenza di arenili di profondità ridotta, la fascia di spiaggia (battigia) destinata al libero transito può essere eccezionalmente rimodulata dalla Regione – Servizio Demanio costiero – e portuale – su specifica richiesta del Comune interessato, previa formale acquisizione del parere vincolante della Autorità Marittima, fino al limite minimo di metri 3. Le distanze di cui sopra sono riferite al livello medio del mare e non alla linea di bassa marea.

6. E' vietata la realizzazione di recinzioni.

7. Per una migliore identificazione dell'area in concessione è consentito posizionare, fronte terra, delimitazioni con sistema a giorno aventi altezza massima non superiore a m. 1,50, realizzate con paletti in legno a testa arrotondata comunque orditi.

Al fine di assicurare l'uniformità per ambiti territoriali, i Comuni possono emanare disposizioni in ordine a forma, tipologia e colore delle suddette delimitazioni fronte terra.

Le porzioni di arenile in concessione devono essere, invece, obbligatoriamente delimitate lateralmente, per una migliore identificazione del fronte mare in concessione, con singoli paletti in legno, di altezza non superiore a mt. 1,20, a testa arrotondata e a interasse non inferiore a m. 1,00, eventualmente collegati con ricorsi di corda, oppure con incamiciatura naturale o rete ombreggiante semi-trasparente bianca, in ogni caso di altezza non superiore a mt. 1,20 di guida da consentire la visuale del mare. Non è consentita alcuna diversa perimetrazione.

Tale delimitazione deve essere allestita anche posteriormente in presenza di apparati dunali o di aree di macchia mediterranea retrostanti all'area in concessione.

Tutte le predette delimitazioni, anche se provvisorie, devono rispondere alle vigenti normative di sicurezza e devono essere munite di ogni eventuale autorizzazione prescritta per norme di legge o regolamento. L'amministrazione regionale è comunque manlevata da ogni possibile danno o condanna che potesse derivare dal posizionamento di tali sistemi di delimitazione.

Il fronte mare deve restare, comunque e sempre, libero al transito.

Sono fatte salve le sole recinzioni "fronte-strada", purché approvate ed inserite nel relativo titolo di concessione, a condizione che non costituiscono impedimento all'accesso all'arenile ai sensi dell'art. 10, comma 5, lett. d) della legge regionale 10 aprile 2015, n. 17, nonché i sistemi di interruzione di accesso alle piscine, obbligatori a termini di legge, e le delimitazioni delle aree adibite al gioco, qualora le medesime non ostruiscano l'accesso al mare e siano utilizzate solo nel periodo di apertura della struttura, al termine del quale dovranno essere rimosse.

Limitatamente al periodo invernale, per la protezione dei manufatti e arredi amovibili, nonché delle piante ornamentali da atti vandalici e per il ricovero dei beni e delle attrezzature amovibili costituenti patrimonio del concessionario, possono essere individuate e delimitate - con sistema a giorno di altezza non superiore a m. 2,00 - specifiche aree nell'ambito della concessione, per una consistenza strettamente necessaria e, comunque, comprendendo una fascia di rispetto non superiore a m. 200. Dette delimitazioni non devono in ogni caso costituire impedimento all'accesso all'arenile libero, anche in concessione e all'accesso al mare.

L'eventuale installazione delle delimitazioni deve rispondere alle normative di sicurezza ed il concessionario deve darne preventiva comunicazione al Comune.

Le delimitazioni di cui al presente comma non costituiscono recinzioni ai sensi dell'art. 14, comma 4, della Legge regionale 10 aprile 2015, n. 17.

8. Tutti i percorsi posizionati sugli arenili dovranno essere realizzati solo con pedane facilmente amovibili. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti diversamente abili mediante la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia e fino al raggiungimento della stessa, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se non risultano riportati sul titolo di concessione.

Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione al Comune.

9. I concessionari devono garantire il transito libero e gratuito al pubblico, per l'accesso alla battigia, qualora non esistano accessi alternativi, in ambiti non superiori a metri 150, a sinistra o a destra rispetto all'ingresso della concessione. Tale obbligo deve essere pubblicizzato per mezzo di apposita cartellonistica tipo, allegata alla presente Ordinanza e scaricabile dal sito www.regione.puglia.it (formato A3, 42cm x 29,7cm per i concessionari, formato A2, 59,4cm x 42cm per i Comuni), posta ben visibile

all'ingresso delle strutture per l'intero periodo di apertura. I concessionari devono comunque assicurare il libero e gratuito transito per consentire il raggiungimento della battigia da parte di tutti i soggetti diversamente abili e di un loro accompagnatore.

Costituiscono gravi violazioni agli obblighi concessori e, pertanto, motivo di immediata ed automatica decadenza l'accesso ed il transito libero negato, in assenza di varchi pubblici alla spiaggia in ambito pari o inferiore a quello sopra indicato.

Capo B)

Disciplina particolare per le strutture balneari

1. Presso ogni struttura balneare dovranno essere disponibili:

a) idonei dispositivi e sistemazioni anticadute, nel rispetto della vigente normativa in materia;

b) i dispositivi di sicurezza stabiliti dalle vigenti Ordinanze per la Sicurezza Balneare emanate dai rispettivi Capi dei Circondari Marittimi. In particolare, si richiamano le dotazioni di primo soccorso che devono essere presenti, pronte per l'uso, presso ogni stabilimento balneare, costituite almeno da:

- n°1 pallone AMBU o altro apparecchio per la respirazione artificiale di azione efficace;

- n°3 bombole individuali di ossigeno da un litro senza riduttore di pressione o, in alternativa, una bombola da litri otto con manometro e regolatore di pressione;

- n°3 cannule orofaringee per la respirazione artificiale, di cui una per bambini;

- mascherine per respirazione bocca a bocca;

- pocket-mask per respir